

**VALIDAZIONE DEL P.E.F. 2021**  
**ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019**

Il sottoscritto dott. Flavio Bertoldi, Revisore dei conti della Comunità Valsugana e Tesino, ente pubblico sovracomunale istituito con legge della Provincia Autonoma di Trento n. 3/2006, il quale gestisce, sulla base di apposita convenzione, tutte le singole fasi il ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani dei 18 Comuni appartenenti al proprio ambito territoriale (Bieno, Borgo Valsugana, Carzano, Castel Ivano, Castello Tesino, Castelnuovo, Cinte Tesino, Grigno, Novaledo, Ospedaletto, Pieve Tesino, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Samone, Scurelle, Telve, Telve di Sopra e Torcegno), nominato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 24 del 19 dicembre 2019;

**PREMESSO CHE**

L'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti.

Il nuovo metodo tariffario, contenuto nella deliberazione 443/19, ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti.

Le nuove regole definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel 2020-2021, i criteri per i costi riconosciuti nel biennio in corso 2018-2019 e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale.

Le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale.

**CONSIDERATO CHE**

I gestori dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti, come la Carta della qualità del servizio o i documenti di riscossione della tariffa.

Il nuovo metodo - che prevede limiti tariffari e quattro diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio - regola, in particolare, queste fasi: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti.

Alle Regioni e alla Province Autonome di Trento e Bolzano competono, tra l'altro, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei Piani regionali/provinciali di gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani.

Il Consiglio comunale deve assumere le pertinenti determinazioni, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, relative alle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed adottato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento (TARI 2020-2021) è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall'Autorità in continuità con il D.P.R. n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti, trattamento e recupero dei rifiuti urbani, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

#### **CONSIDERATO IN PARTICOLARE CHE**

L'articolo 6, comma 3, della citata deliberazione 443/2019 (Procedura di approvazione) stabilisce che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

---

L'articolo 6 della citata deliberazione 443/2019 definisce, inoltre, che

- 6.3 “Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.”
- 6.5 “L’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.”
- 6.6 “Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente.”

**TENUTO CONTO CHE**

La verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del P.E.F. viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore che, nel caso della Comunità Valsugana e Tesino, è stato individuato nel sottoscritto Revisore dei conti.

**CONSIDERATO CHE**

L’art. 19 del MTR specifica che la verifica di cui sopra riguarda almeno:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel P.E.F. rispetto ai dati contabili;
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell’equilibrio economico – finanziario del gestore.

Spetta all’Ente territorialmente competente - rectius al Revisore dei conti - anche l’attività di verifica e validazione dei dati, trasmessi dal Settore Ambiente e Edilizia abitativa della Comunità Valsugana e Tesino, sia per l’anno 2021 che per la determinazione dei costi efficienti delle annualità 2017 e 2019.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

in relazione al P.E.F. nonché alla relativa documentazione e ai dati trasmessi a mezzo pec dal Settore Ambiente e Edilizia abitativa della Comunità Valsugana e Tesino in data 19 febbraio 2021, anche a seguito di specifici incontri istruttori, avendo anche verificato la congruenza dei dati forniti nel piano economico e finanziario con gli standard di servizio richiesti dalla Comunità; considerati i costi diretti sostenuti dalla Comunità registrati nel bilancio dell’ente locale;

**VISTO**

lo schema di dichiarazione di veridicità di cui all’appendice n. 3 dell’MTR;

**PRESO ATTO**

della dichiarazione di veridicità rilasciata dal gestore in data 18 febbraio 2021 e delle verifiche fatte in conformità ai principi internazionali di revisione;

**CONSIDERATO CHE**

rispetto al gestore, il Revisore dei conti risulta, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili all'ordinamento italiano, soggetto terzo;

**ACQUISITI**

elementi probativi e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

per quanto possa occorrere e in base alle disposizioni delle normative vigenti, sull'allegato piano economico e finanziario predisposto attestandone la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario stesso.

Borgo Valsugana, 22 febbraio 2021

Il Revisore  
*dott. Flavio Bertoldi*

**Allegati:**

- piano economico finanziario 2021 (P.E.F. 2021)
- relazione accompagnamento al P.E.F. 2021
- dichiarazione di veridicità dei dati di data 18/02/2021

*Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)*